

DELIBERA N. 365/13/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 29 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 258/13/CONS dell'11 aprile 2013, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2013;

VISTA la nota prot. n. 24441 del 13 maggio 2013 con cui la Prefettura di Pescara ha trasmesso la segnalazione presentata dal Signor Corrado Di Sante, in qualità di segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Bussi sul Tirino, interessato dal voto del 26 e 27 maggio 2013. In particolare, la violazione sarebbe stata posta in essere dal Sindaco del Comune medesimo mediante l'invito ai cittadini a partecipare ad un'iniziativa in data 14 maggio 2013 denominata "*Informativa pubblica - Il Sindaco informa i cittadini con la presenza del Commissario delegato*"

Antonio Golo e dell'Azienda Toto S.p.a". L'invito sarebbe stato diffuso attraverso manifesti affissi in città recanti il logo del Comune, nonché l'indicazione degli indirizzi, dei recapiti e del sito istituzionale dell'Ente medesimo;

VISTA la nota del 22 maggio 2013 (prot. n. 26663) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo, a seguito delle richieste dell'Autorità di procedere ai conseguenti accertamenti (note prot.n. 24502 del 14 maggio 2013, n. 24985 del 15 maggio e n. 26348 del 21 maggio seguenti), ha trasmesso le conclusioni dell'istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati dal Signor Di Sante, formulando la proposta di adozione di un provvedimento sanzionatorio. In particolare, il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto l'iniziativa di comunicazione segnalata difetta sia del requisito dell'indispensabilità – in quanto ben avrebbe potuto essere realizzata in un momento successivo rispetto a quello elettorale, senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente - che del requisito dell'impersonalità - in quanto sia il Sindaco del Comune che il Vicesindaco, pur non essendo candidati, aderiscono a determinati schieramenti politici, realizzando, in tal modo, una sovraesposizione mediatica dei candidati degli schieramenti di appartenenza;

ESAMINATA la memoria trasmessa dal Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino in data 14 maggio 2013 (prot. n. 24663), in riscontro alla nota della Prefettura di Pescara, in cui si espone, in sintesi, quanto segue:

- l'informativa istituzionale in oggetto, di importanza eccezionale per la questione lavorativa, ambientale e di re-industrializzazione del S.I.N. di Bussi sul Tirino, è assolutamente in linea con il dettato normativo dell'art. 9 della legge n. 28 del 22 febbraio 2000;
- la forma impersonale della comunicazione è evidente, per la presenza del Commissario del S.I.N., del Vice Presidente della Regione Abruzzo, del Sindaco e del Vice Sindaco del Comune di Bussi e di rappresentanti dell'Azienda Toto S.p.a;
- la comunicazione dello stato dell'arte del processo di reindustrializzazione in atto è da ritenere indispensabile all'efficace assolvimento delle funzioni e del ruolo dell'amministrazione comunale che da anni persegue l'obiettivo del mantenimento del livello occupazionale e della bonifica del S.I.N. di Bussi;
- a fronte della tensione sociale che da tempo sta salendo nel territorio, con ulteriori procedure di cassa integrazione attivate, una corretta informazione, come quella in oggetto, ai lavoratori ed alle famiglie del comprensorio è esempio di trasparenza istituzionale;

- la comunicazione in oggetto non turba lo scenario delle elezioni amministrative in corso, in quanto il Sindaco e il Vicesindaco uscenti non sono assolutamente tra i candidati;
- l'iniziativa istituzionale è di assoluta importanza ed indispensabile all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative;

PRESA VISIONE del volantino recante l'invito a partecipare all'iniziativa oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che l'iniziativa segnalata ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto l'evento è stato pubblicizzato e si è svolto in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150 individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto di segnalazione è attività di comunicazione istituzionale nel senso specificato dal citato articolo 1 della legge n.

150/2000 e risulta essenzialmente diretta a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'amministrazione comunale di Bussi sul Tirino;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto l'evento in esame - "*informativa ai cittadini*" - ben avrebbe potuto essere organizzato in un altro periodo dell'anno senza compromettere l'efficace funzionamento dell'Ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che l'invito all'incontro è stato pubblicizzato mediante manifesti recanti il logo e i recapiti dell'Ente nonché il riferimento alla presenza del Sindaco nella sua veste istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata non sia conforme al dettato dell'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta presentata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

VISTI gli atti del procedimento e la nota della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

al Comune di Bussi sul Tirino (PE) di pubblicare sulla *home page* del proprio sito *web*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo.

Roma, 29 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani